Sentenza n. 258/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37904 del registro di segreteria, proposto dal Sig. XX nato a XX (XX) il XX (c.f. XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Biglioli (c.f.: BGLSDR68H50E542U – pec: sandra.biglioli@avv.sp.legalmail.it) elettivamente domiciliato presso il suo studio in La Spezia Viale Italia n.121

CONTRO

-INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabiola Leone elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti all'udienza dell'11 novembre 2025

FATTO

Il ricorrente, nella qualità equiparato a vittima del dovere giusta decreto del Ministero della Difesa n. XX, per aver contratto infermità in attività di missione, titolare di pensione diretta n. XX, ha evidenziato di aver presentato domanda all'INPS di Taranto in data XX chiedendo l'esenzione dall'imposta IRPEF della sua pensione senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro.

Ha richiamato, quindi, l'art. 1 co 211 della l. 232/2026 e la correlata interpretazione fornita dalla giurisprudenza che ha riconosciuto il predetto diritto all'esonero per gli equiparati a vittima del dovere sulla pensione in godimento a prescindere dal tipo di pensione, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione previdenziale.

Dopo ampia discettazione sulla sussistenza della giurisdizione di questo giudice ha quindi insistito per l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese da parte dell'amministrazione previdenziale.

L'INPS si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo la tesi sostenuta conforme al messaggio INPS n. 1412 del 2017, in ragione di una interpretazione letterale della norma secondo la quale il beneficio richiesto può essere concesso solo in presenza di una pensione privilegiata in pagamento per la stessa patologia per cui è stata riconosciuta l'equiparazione di cui all'articolo 1 comma 564 l. 266/2005,

Nell'imminenza dell'udienza parte ricorrente ha depositato ulteriori pronunce del giudice contabile favorevoli alla prospettazione formulata.

All'udienza dell'11 novembre 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.

DIRITTO

Ritiene questo Giudice che il ricorso sia fondato.

Dalla disamina delle disposizioni normative disciplinanti la fattispecie in discussione, non si rinviene alcun elemento idoneo a corroborare la tesi sostenuta dall'amministrazione previdenziale, volta a limitare il beneficio richiesto alle sole pensioni riguardanti la stessa patologia per la quale è stata

riconosciuta l'equiparazione ai sensi della l. 266/2005

Dirimente sul punto appare la pronuncia della Suprema Corte in una recentissima pronuncia (citata anche dal ricorrente) secondo la quale "*In tema di esenzione IRPEF per le vittime del dovere e soggetti equiparati, il beneficio fiscale previsto dall'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016, che ha esteso a tali categorie i benefici già previsti per le vittime del terrorismo, si applica a tutti i trattamenti pensionistici goduti dal beneficiario, indipendentemente dalla loro correlazione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. L'esenzione, decorrente dal 1° gennaio 2017, ha natura soggettiva e non è limitata alle sole pensioni privilegiate o a quelle conseguenti all'evento lesivo, come si evince sia dall'interpretazione letterale della norma, che non pone alcuna restrizione sui trattamenti pensionistici agevolabili, sia dall'interpretazione sistematica, dovendo essere garantita parità di trattamento rispetto alle vittime del terrorismo. Tale conclusione è avvalorata anche dal fatto che il diritto spettante alla vittima del dovere non rientra necessariamente nell'ambito dei diritti inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo riguardare anche soggetti privi di tale rapporto che abbiano comunque svolto un servizio. La ratio della normativa è infatti quella di garantire alle vittime ed ai loro familiari strumenti adeguati di tutela e sostegno, sia in termini morali che economici, che non siano meramente simbolici. L'interpretazione estensiva del beneficio trova conferma anche nella prassi amministrativa che ha riconosciuto l'esenzione sull'intero trattamento pensionistico e non sulla sola quota correlata all'evento lesivo."* (Corte di Cassaz., Sez. Trib. 29 maggio 2024, n.15203).

Non vi è motivo per escludere, quindi, la pensione del ricorrente al quale non è contestato che sia stata riconosciuto lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere, da quelle interessate al beneficio in questione.

Sul punto, fra l'altro, deve rilevarsi che è intervenuta pronuncia conforme alla tesi suesposta anche da parte del Giudice contabile d'appello (cfr. Sez. Giurisdiz. I centr., 24 marzo 2025, n.39)

Per quanto sopra esposto il ricorso deve trovare accoglimento e deve quindi dichiararsi esente dall'IRPEF la pensione diretta n.XX, di cui il ricorrente è beneficiario.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara esente dall'IRPEF la pensione erogata al ricorrente individuata in parte motiva.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali nei confronti dell'Avv. Sandra Biglioli, dichiaratasi antistataria, pari a complessivi 2.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

*F.to digitalmente*

Depositata in segreteria il 17/11/2025

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

*F.to digitalmente*

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 17/11/2025 Il Giudice monocratico

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma *F.to digitalmente*

*F.to digitalmente*

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 17/1/2025

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

*F.to digitalmente*